



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

150

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GOBBI      | DANIELA   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARANGELLA | SALVATORE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | GRANDE     | FELICE    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 529/2010  
depositato il 22/02/2010

- avverso la sentenza n. 66/2009 Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO  
contro:  
AG. ENTRATE TARANTO 1

proposto dall'appellante:

~~COSE~~  
~~CORSO UMBERTO N. 150 74100 TARANTO TA~~

difeso da:

MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO N. 150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFKH00122 IVA+IRPEF+IRAP 1999

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 529/2010

UDIENZA DEL

04/06/2015 ore 11:30

N°

3112/16

PRONUNCIATA IL:

04/06/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

13/12/16

Il Segretario

*Ut*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di Avviso di accertamento parametrico emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 2, relativo all'anno d'imposta 1999, ai fini delle imposte IVA, IRPEF e IRAP, con ricorso, [REDACTED] contestava l'operato dell'Ufficio ed eccepiva l'illegittimo utilizzo dei criteri forniti dal DPCM 29/01/1996, l'illegittimità costituzionale dei criteri di cui al DPCM, la violazione e falsa applicazione delle metodologie di accertamento, l'erroneo utilizzo di presunzioni semplici, la carenza di motivazione, l'erroneità manifesta dei criteri di applicazione dei coefficienti presuntivi e l'infondatezza della pretesa.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio, il quale affermava la legittimità del proprio operato basato su una metodologia prevista dalla legge e concludeva per il rigetto del ricorso di parte.

I Giudici di prime cure, con sentenza n. 66 del 07/10/08, hanno accolto il ricorso per quanto di ragione e compensato le spese.

Con atto di appello depositato in data 22/02/2010 il contribuente ha eccepito l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla capacità dei parametri di fornire la motivazione dell'atto, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 181 L. 549/95, dell'art. 3 L. 241/90, nel merito, il difetto assoluto di motivazione dell'avviso di accertamento, ed infine l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al quantum accertato. Egli ha così concluso con la richiesta alla CTR di riformare la sentenza impugnata e di dichiarare la nullità dell'atto in quanto illegittimo, per l'inconferenza del criterio di accertamento e per l'utilizzo di un parametro non rispondente alla realtà economica del ricorrente, di dichiarare la nullità dell'accertamento per la sua palese illegittimità per carenza assoluta di motivazione e per difetto di prova, per la mancata disamina della specifica realtà professionale, per violazione della L. 212/2000, per la mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento, con vittoria di onorari e spese di giustizia.

Con controdeduzioni presentate in data 07/04/2010, l'Ufficio ha ribadito la bontà

del proprio operato, concludendo per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, per la conferma di quanto statuito dalla CTP, per la conferma della legittimità dell'atto impugnato e per la condanna dell'appellante al pagamento delle imposte così come rideterminate in sentenza, gravate dagli interessi di legge e delle relative sanzioni, e delle spese di giustizia.

Infine, con memorie illustrative presentate in data 15/05/2015, il contribuente ha ribadito i motivi precedentemente espressi, nonché le richieste già formulate, concludendo per la declaratoria di nullità, illegittimità, infondatezza ed invalidità della pretesa erariale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione, esaminati gli atti del procedimento, ritiene di riformare la sentenza dei Giudici di Prime Cure e dunque accogliere l'Appello del contribuente.

In primo luogo e preliminarmente in quanto avente carattere assorbente per la risoluzione della presente controversia va affrontata la questione circa la erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla capacità dei parametri di fornire la motivazione dell'atto.

Orbene, gli strumenti in questione, utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento del reddito, contengono elementi di indeterminatezza in quanto applicabili con strumenti matematico-statistici, che solo nel tempo si sono rivelati più sofisticati e attendibili.

È innegabile, però, secondo ormai giurisprudenza consolidata, che tali strumenti possono determinare una capacità produttiva di ricavi diversa da quella risultante dalle scritture contabili. Lo scostamento tra il dichiarato e il risultato dell'applicazione dei calcoli parametrici costituisce però una presunzione semplice, priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, in quanto mancano ulteriori indizi di conforto.

Lo strumento matematico-statistico, dunque, posto alla base di tali metodologie di controllo, non può costituire da solo il fondamento della prova presuntiva di maggiori ricavi, né esime l'Ufficio dal condurre una più approfondita analisi della

particolare situazione del contribuente.

Orbene, nella fattispecie di cui si discute, l'Ufficio, nel motivare l'emissione dell'avviso di accertamento, fa esplicitamente riferimento allo scostamento riscontrato tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto emerso in sede di applicazione dello strumento parametrico, sicché è del tutto evidente l'invalidità delle presunzioni semplici, non supportate da fatti probatori certi e concreti, cui è pervenuta l'Amministrazione finanziaria.

In altre parole, l'Ufficio non ha posto in essere specifiche attività di controllo, controprove e verifiche, limitandosi a fare ricorso ai soli calcoli parametrici, senza verificare l'applicazione degli stessi alla realtà del contribuente e disattendendo altresì la validità delle risultanze contabili.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale, accoglie l'Appello del contribuente.


Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 600,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Taranto

04/06/2015

Relatore Estensore

Dott. Salvatore Marangella



Presidente

Dott.ssa Daniela Gobbi

